



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Margherita Monte	Presidente
dr. Roberta Nunnari	Consigliere rel
dr. Marco Del Vecchio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Visto il ricorso
l'assegnazione al Dott. Col
IL PRESIDENTE
Dott. Marco Tremolada
[Signature]

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1095/2025** promossa in grado d'appello

DA

LIVIU DUMITRASCU (C.F. DMTLVI73C27Z129Y), elettivamente domiciliato in Via Monte Grappa 9/B 20020 Arese presso lo studio dell'avv. Tintori Claudio Ladislao, che lo rappresenta e difende come da delega in atti ;

reclamante

CONTRO

MASSA DEI CREDITORI -- nessuno costituito

resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso proposto in data 30.12.2025 Dumitrascu Liviu ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Lecco del 2.12.2025 con cui è stato rigettato il ricorso da lui proposto per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII. In particolare il tribunale, dato atto dell'acquisizione della integrazione della relazione del gestore della crisi, nel rilevare che il debitore non percepisse un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 283 co. 2 CCII e che non potesse presumersi il godimento di un reddito futuro rilevante, ha ritenuto insussistente il presupposto oggettivo dell'utilità della apertura della liquidazione controllata, salva la possibilità di presentare domanda ai sensi dell'art. 283 co. 2 CCII.

Il reclamante, nel premettere di avere depositato unitamente al ricorso la relazione del gestore della crisi nominata dall'OCC, contenente un giudizio positivo in ordine alla completezza e attendibilità della documentazione, nonché in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, relazione fatta oggetto di richiesta di integrazione da parte del tribunale, ha censurato il provvedimento del tribunale per avere applicato al ricorso per la richiesta di apertura della liquidazione controllata richiesto ai sensi dell'art. 268 CCII, che richiede quale requisito oggettivo la possibilità di "acquisire attivo da distribuire ai creditori", un criterio di valutazione diverso, specificamente dettato in tema di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art.283 CCII, che individua al comma 2 la soglia massima per qualificare ex lege un soggetto come incapiente, requisito non richiamato nella disciplina del diverso e alternativo estensiva. Nel caso di specie la ricorrenza del presupposto dell'attivo da distribuire sarebbe stato oggetto di attestazione da parte del Gestore della crisi, in tal senso non vincolato ai limiti reddituali fissati dall'art.283 CCII, che ha dato atto del reddito esorbitante il mantenimento e della possibilità di pagare oltre le spese prededucibili anche i creditori privilegiati.

All'udienza del 9.4.2026 il reclamante ha insistito per l'accoglimento del reclamo e la Corte si è riservata.

Occorre premettere che il ricorso è stato corredato della relazione del Gestore della crisi ex art. 269 CCII con che ha attestato la "completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda".

La relazione dà atto della sussistenza dei requisiti soggettivi, atteso che Dumitrascu non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, e di quelli oggettivi versando il debitore in una situazione di sovraindebitamento, avuto riguardo all'art. 2, c. 1, lett. c), del d.lgs. 14/2019, che fornisce la definizione in termini di stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, in proposito avendo affermato che "la situazione reddituale dell'indebitato, correlata alla configurazione delle spese mensili sopra esposta, non consente di individuare un residuo flusso di cassa positivo tale da poter estinguere la complessiva esposizione debitoria".

Il provvedimento del Tribunale si è incentrato sulla assenza di "utilità" quale presupposto oggettivo per l'apertura della liquidazione controllata, avendo rilevato che "il debitore non percepisce un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 283 comma 2° CCII, né che possa presumersi di per sé che lo stesso godrà di redditi futuri rilevanti",concludendo "ritenuto dunque che non possa essere accolta la domanda di liquidazione controllata, salva la possibilità di presentare domanda ai sensi dell'art. 283, comma 2, CCII".

Va premesso che l'art.268 CCII al primo comma prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento possa domandare l'apertura *“di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”*.

Il terzo comma della medesima norma nel secondo periodo, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 134/2024, prevede *“Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*. Il medesimo art.268 co. 2 CCII contempla la possibilità che la domanda sia proposta da un creditore nei confronti di un debitore in stato di insolvenza aggiungendo al co. 3 prima parte che *“non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*.

Dall'analisi letterale e sistematica del novellato testo normativo emerge che l'esistenza di poste attive già presenti nel patrimonio del debitore, da distribuire ai creditori (concetto evocato dal richiamo alla nozione di *“beni”* presente al primo comma dell'art. 268 CCII), non costituisca presupposto oggettivo imprescindibile per la liquidazione controllata, ove la relativa domanda sia proposta dal debitore persona fisica sovra indebitato, essendo piuttosto necessario verificare la sussistenza di proventi reddituali di cui si possa ritenere verosimile la percezione da parte del debitore, impiegabili per la parziale soddisfazione della debitoria incolpevolmente accumulata. Pertanto, deve ritenersi come non sia possibile procedere alla apertura della procedura di liquidazione controllata della persona fisica qualora non vi sia possibilità di acquisire attivo, anche potenziale, e quando l'attivo realizzabile sia sufficiente solo a pagare le spese prededucibili. In tali ipotesi, infatti, deve ritenersi, in coerenza con lo spirito della modifica, come verrebbe meno lo scopo della procedura che è quello di un pur minimo soddisfacimento del ceto creditorio.

A supporto di tale conclusione, oltre alla considerazione che la liquidazione controllata risulta plasmata sullo schema della procedura maggiore, che, come noto, ammette l'apertura della liquidazione giudiziale anche in assenza di beni, viene in rilievo che l'eccezione di incapacienza, che può essere sollevata ex art. 268 comma 3, CCII solo su richiesta del debitore persona fisica, confermerebbe che, in assenza della stessa eccezione, il tribunale possa fare luogo alla liquidazione anche senza poste di attivo già presenti da distribuire.

Tale disamina appare opportuna avuto riguardo alla circostanza che il provvedimento adottato dal tribunale è stato preceduto dal provvedimento interlocutorio del 20.10.2025 con cui il tribunale, nel rilevare che *“il debitore sovraindebitato risulta titolare esclusivamente di un reddito”*, ha disposto che il Gestore integrasse la propria relazione *“verificando se il caso di specie rientra nell'ipotesi di cui all'art. 283 comma 2° CCII, fissando il termine ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2025 per il deposito dell'integrazione alla relazione e di una nota d'udienza del ricorrente contenente le informazioni richieste”*.

In ordine alla situazione patrimoniale del ricorrente, il cui nucleo familiare è composto dal predetto e dal relativo coniuge, il Gestore, nella relazione allegata al ricorso del debitore, ha dato atto della insussistenza di beni immobili, essendo stato l'unico cespite del debitore pignorato e messo all'asta, della disponibilità di un bene mobile registrato privo di utilità economica, nonché dell'insussistenza di

disponibilità liquide su conti correnti. Sono stati quindi considerati i proventi reddituali impiegabili per la parziale soddisfazione della debitoria accumulata, in ragione del fatto che il ricorrente è assunto a tempo pieno e indeterminato presso la Fontana Pietro Spa, con stipendio netto mensile (per tredici mensilità) di circa €1.800, importo su cui grava la cessione del quinto e il pignoramento. Ha pertanto ricompreso nella configurazione reddituale del nucleo familiare la pensione di invalidità civile erogata dall'Inps alla moglie del ricorrente, pari a €336 mensili a cui si aggiunge l'indennità mensile di €229,30, per un introito mensile complessivamente pari a €565,30, ciò avuto riguardo in particolare al fatto che tale introito va a contribuire a pieno titolo al mantenimento del nucleo (in specie pagamento canone locazione) producendo un risparmio di spesa sul sostentamento che sarebbe imputabile al solo debitore¹. Il confronto tra le entrate teoriche del nucleo familiare (€ 2.400 mensili) con le spese correnti rilevate dall'analisi condotta sulla scorta delle informazioni acquisite (€ 1.970 mensili circa), ha consentito al Gestore di evidenziare un surplus mensile di circa €430, passibile di essere incrementato ad una somma almeno pari a €500/mese, in ragione della elisione di spese non strettamente necessarie.

Nella successiva relazione integrativa il gestore ha specificato che *“guardando al reddito del solo Dumitrascu, l'importo da considerare (prendendo a base l'ultima dichiarazione fiscale) è pari a €23.483. Guardando invece all'intero nucleo familiare, a questo importo si aggiunge quello della moglie, ed il reddito del nucleo complessivamente ammonta a €30.470,6.... Le spese del mantenimento possono quindi essere individuate nella suddetta cifra annua di €18.952”*.

Il Gestore ha pertanto rimesso alla valutazione del tribunale che, a fronte di un attivo indicato nel reddito netto annuo di euro 30.470,69, decurtate le spese di mantenimento di euro 18.952,45, residuerebbe un “surplus reddituale” di euro 11.518,24 *“ che se moltiplicati per i tre anni di durata di una liquidazione controllata determina un introito per la Procedura di €34.500”*(p.5 relazione integrativa).

Quanto alla situazione debitoria che, come evidenziato nella relazione particolareggiata, si è accumulata per le particolari difficoltà nelle quali è venuto a trovarsi il reclamante, il quale ha dovuto fronteggiare situazioni di carattere sanitario che hanno investito il proprio nucleo familiare, e che sarebbero all'origine del sovraindebitamento, il Gestore ha rappresentato come la situazione del passivo accertata consenta di individuare la somma di indebitamento complessivo pari a €200.313,93, di cui €1.453,10 di prededuzioni relative al preventivo OCC (v. tabella pag. 9 relazione particolareggiata).L'ammontare del passivo chiesto al privilegio generale di legge è stato indicato in €45.298,06 con la precisazione che in tale ammontare è ricompreso anche il creditore Pitagora Spa, che ha chiesto al privilegio ex art. 2751 bis c.c. la somma di €28.847, in quanto derivante da cessione di quote dello stipendio dell'indebitato, passibile di essere derubricato al chirografo. Al netto di tale credito gli altri crediti privilegiati sono riconducibili alla Agenzia delle Entrate per € 10.278,39, nonché ulteriori € 858,59, € 168,00 € 1.896,00, rispettivamente vantati da Regione Lombardia, Comune di Colzago e Comune di Calco per omesso pagamento tasse automobilistiche, TARI e IMU.

¹ Il Gestore ha proceduto ad un accorpamento delle spese effettuate dai coniugi, rilevando come le entrate di entrambi contribuissero all'andamento delle spese di gestione familiare. (p.3 relazione integrativa)

Sulla scorta di tali dati in sede di note di udienza il ricorrente ha affermato “*Da ciò deriva un surplus annuale di circa € 11.518,24 in grado di soddisfare integralmente le spese in prededuzione, il privilegio professionale, il privilegio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e Enti, in ragione della tipologia di crediti il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari. Pertanto, stante l’analisi sopra riportata, la procedura è tale da consentire un presumibile soddisfacimento di tutte le classi, seppur parziale per la classe dei chirografari*”

Ne consegue che in caso di apertura della liquidazione controllata, detratto l’importo mensile necessario al sostentamento proprio e del nucleo familiare a proprio carico, con l’apertura della liquidazione controllata, residua un importo destinabile alla soddisfazione dei debiti, ulteriore rispetto al pagamento delle spese per la procedura, tale da conseguire una pur parziale soddisfazione della debitoria incolpevolmente accumulata.

Orbene a fronte della disamina esposta devono pertanto ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata.

Non vale pertanto il richiamo del Tribunale all’istituto di cui all’art 283 CCII, in quanto le due procedure evocate non vanno intese come complementari tra loro, considerato altresì che i soggetti privi di beni o redditi non rientrano per ciò solo nel perimetro dell’incapiente.

Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del reclamo, va dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata e gli atti vanno rimessi al tribunale di Lecco per i successivi adempimenti di competenza ed atti conseguenziali.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Mil. no, definitivamente pronunciando, così dispone:

- in accoglimento del reclamo, proposto da Dumitrasu Liviu avverso il decreto del Tribunale di Lecco del 2.12.2025 dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Dumitrasu Liviu;
- rimette gli atti al Tribunale di Busto Arsizio per i successivi atti ed adempimenti di competenza.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.

La consigliera estentrice

Dr.ssa Roberta Nunnari

La presidente

Dr.ssa Margherita Monte

